

## **DECRETO SULL'ETÀ MINIMA PER FUNGERE DA PADRINO O MADRINA**

È antica tradizione della Chiesa affiancare a coloro che si preparano a celebrare i Sacramenti della Iniziazione cristiana, ed in particolare il Battesimo e la Cresima, dei fratelli e sorelle maturi nella fede come padrini e madrine perchè, con l'esempio della vita e la pratica cristiana, li aiutino a crescere nella fede e a seguire il Vangelo, collaborando con i genitori.

In modo particolare per il Sacramento della Cresima i più idonei a compiere questo Ufficio sarebbero i catechisti che accompagnano i ragazzi in tutto il cammino della loro preparazione alla celebrazione del sacramento.

In ogni caso è necessario ribadire che i padrini o le madrine vanno scelti non in base a criteri arbitrari ed estranei al significato dell'ufficio (vedi obblighi di famiglia, consistenza del regalo, semplice amicizia, ecc.) ma tenendo conto della loro funzione e tra quei fedeli, battezzati e cresimati, che sono credenti e praticanti.

Per quanto riguarda l'età dei padrini e madrine, stando alla facoltà concessa al Vescovo diocesano dal canone 874 § 2 del Codice di diritto canonico, con la mia potestà ordinaria

### **STABILISCO**

che dal 1° gennaio 2002 in tutta la Diocesi di Ugento-S.Maria di Leuca l'età minima per fungere da padrino o madrina sia il 18° anno di età restando ferme le altre condizioni stabilite dal Codice e dal Direttorio di pastorale familiare. In particolare, per i coniugati, si richiede la condizione di essere tra loro uniti con il Sacramento del Matrimonio.

Il presente Decreto sarà letto in tutte le Messe e in tutte le Chiese della Diocesi, comprese quelle non parrocchiali, nelle domeniche 7 e 14 ottobre 2001.

*Ugento, 30 settembre 2001*

XXVI Domenica del Tempo Ordinario

D.V. n. 10/2001

*IL CANCELLIERE*

**Sac. Agostino Bagnato**

*IL VESCOVO*

**+ Vito De Grisantis**